

Per l'approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono:

IL PRESIDENTE
BASSO MARCELLO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
PAVAN GIORGIO

Copia della presente deliberazione viene affissa all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOLA EMILIO

Conformemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000, la regolarità tecnica della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LA PLACA ANNAMARIA

Conformemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000, la regolarità contabile della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PASQUON STEFANIA

Si attesta la conformità della presente deliberazione alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
PAVAN GIORGIO



ORIGINALE

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del 27-09-2012

Ore 19:00

OGGETTO:

Approvazione nuovo regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria - IMU.

Sessione Straordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione.

MORO LUIGINO	Presente
BASSO MARCELLO	Presente
BOATTO CARLO	Presente
BORIN ANGELO DANILO	Presente
CALASSO SIMONETTA	Presente
CANALI GIUSEPPE	Presente
CAPPELLETTO ELIO	Presente
CAPPELLETTO MATTEO	Assente
CATTO OMAR	Presente
CROSARIOL PATRIZIO	Presente
GERETTO VALENTINO	Presente
LAZZER GIANFRANCO	Presente
OSTAN GIUSEPPE	Presente
PASINATO MARIA IVANA	Presente
PRATAVIERA EMANUELE	Assente
SCHIAVON CLAUDIO	Presente
SEGATTO GINO	Presente
SPERETTA NORA	Assente
ZANUTEL RITA	Presente
ZECCHETTO PIERLUIGI	Assente
ZOVATTO FRANCO	Assente

Totale Presenti **16** Totale Assenti **5**

Assessori esterni:

PELLIZZON STEFANO

P

Presiede il Sig. BASSO MARCELLO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa all'adunanza il Sig. PAVAN GIORGIO Vicesegretario Generale del Comune.

Scrutatori:

BORIN ANGELO DANILO
CAPPELLETTO ELIO
SCHIAVON CLAUDIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, certifica che:

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOLA EMILIO

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria - IMU.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in attuazione della legge 05.05.2009, n. 42, con il decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dall'anno 2014, dell'Imposta Municipale Propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011, n. 214, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale l'Imposta Municipale Propria – IMU;

Richiamata la precedente propria deliberazione n. 12 del 4 aprile 2012 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria e sono state determinate le relative aliquote e detrazioni d'imposta;

Atteso che, successivamente all'approvazione del citato regolamento, la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del decreto legge 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.04.2012, n. 44;

Preso atto inoltre dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze prima con la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 e in seguito con le "linee guida" per la predisposizione del regolamento per l'applicazione dell'IMU;

Rilevata pertanto la necessità di stralciare dal regolamento vigente alcune norme che contrastano con le recenti disposizioni e in particolare:

- il richiamo alla potestà regolamentare di cui all'art. 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;
- la limitazione ai soli fabbricati dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali;
- il differimento dei versamenti in caso di successione ereditaria;

Ritenuto opportuno inoltre avvalersi della facoltà di:

- assimilare all'abitazione principale le abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;
- disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta dei fabbricati ai fini dell'applicazione della prevista riduzione a metà della base imponibile IMU;

Esaminato l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 8 articoli ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30.09.2012;

Visto l'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388 in merito all'efficacia dei regolamenti sulle entrate;

Con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 2 (Canali, Boatto), espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria - IMU”, composto da n. 8 articoli ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento ha effetto dal 1° gennaio 2012 e sostituisce il precedente regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 12 del 04.04.2012;
- 3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria.
- 4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

Con separata votazione che ha dato il seguente esito: voti favorevoli n. 14, astenuti n. 2 (Canali, Boatto), espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti - la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
I M U**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 33 del 27.09.2012

SOMMARIO

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 – IMMOBILI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Art. 3 - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE PER LE AREE FABBRICABILI

Art. 4 - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

Art. 5 - IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI

Art. 6 - VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE

Art. 7 - IMPORTO MINIMO VERSAMENTI, RIMBORSI ED ACCERTAMENTI

Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di San Stino di Livenza dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltre che dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – IMMOBILI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Art. 3 - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE PER LE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di limitare il potere di accertamento del comune, la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone territoriali omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. La delibera ha effetto fino alla sua revoca, modifica od integrazione.
3. Non si fa luogo ad accertamento in rettifica nei casi in cui l'imposta dovuta risulti tempestivamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato con la deliberazione adottata ai sensi del comma 2.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore ai minimi stabiliti ai sensi del comma 2, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Art. 4 - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La riduzione del 50% della base imponibile disposta per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ai sensi dell'art. 13 comma 3 lett. b) del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, si applica esclusivamente alle unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro/risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3 lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e che si trovino in condizioni di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato in precarie condizioni igienico-sanitarie, diroccato, pericolante, fatiscente) o di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabili con interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione.
2. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle unità immobiliari che necessitano di semplici interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria così come definiti dall'art. 3 lettere a) e b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
3. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione; tali interventi rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature, ecc.) o l'inefficienza degli stessi.
4. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella quale attestare che:
 - l'immobile è inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato in conformità con quanto previsto dal precedente comma 1;
 - il dichiarante è consapevole che, a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti o l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
 - Il Comune si riserva la facoltà di verificare la correttezza della dichiarazione presentata dal contribuente. In caso di dichiarazioni false o mendaci, l'agevolazione sarà sospesa d'ufficio, si provvederà a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria e si procederà al recupero della differenza d'imposta dovuta, con applicazione di sanzioni ed interessi.
5. La riduzione dell'imposta si applica dalla data del rilascio della certificazione di cui al punto a) del precedente comma 4, oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui al punto b) del precedente comma 4.
6. Per il primo anno di applicazione (2012) sono valide – con effetto dal 1° gennaio – le certificazioni e le dichiarazioni sostitutive presentate entro il 31 dicembre 2012.

7. I contribuenti che già beneficiavano di analoga riduzione ai fini ICI o che già avevano dichiarato il possesso dei requisiti ai fini IMU, sono tenuti a confermare il diritto alla riduzione presentando entro il 31 dicembre 2012 la dichiarazione sostitutiva di cui al punto b) del precedente comma 4.
8. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari catastalmente autonome, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
9. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità va dichiarata entro i termini e con le modalità stabilite dall'art. 13 comma 12-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
10. Le unità immobiliari o i fabbricati dichiarati inagibili secondo le norme del presente articolo non potranno essere utilizzati se non dopo l'ottenimento di una nuova certificazione di agibilità/abitabilità, nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.

Art. 5 - IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto a condizione che gli immobili, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6 - VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 7 - IMPORTO MINIMO VERSAMENTI, RIMBORSI ED ACCERTAMENTI

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta qualora la somma dovuta sia di importo inferiore a € 12,00. Fatta salva la possibilità di versamento in unica soluzione, se l'ammontare relativo all'acconto non supera l'importo minimo, esso va versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
2. Non si fa luogo a rimborso qualora la maggiore imposta versata sia di importo inferiore a € 12,00, con riferimento ad ogni singola annualità;
3. Non si fa luogo ad accertamento qualora la minore imposta versata sia di importo inferiore a € 12,00, con riferimento ad ogni singola annualità.

Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2012.